

Numero 78



Novembre 2016

- Il Congresso di Rimini.
- Addio all'OUA.
- Dall'OUA all'OCF: cosa cambia?
- Perchè ai giovani non interessa?





Diritto e Rovescio

Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato al Tribunale di Bergamo il 15/10/1983 al n. 30 R.S.
Sede e Redazione presso Associazione Provinciale Forense
Tribunale di Bergamo, via Borfuro, 11
tel. 035.245351 - fax 035.243497

Direttore responsabile: Barbara Bari
Direttore editoriale: Carlo Dolci

Segretaria di redazione: **Valentina Dolci**
Comitato di Redazione: **Giovanni Bertino,**
Paolo Monari, Giorgio Nespoli, Neugel Percassi.
Componenti onorari: **Pier Alberto Biresi.**

A.P.F.

- *Direttivo*
Avv. FRANCO UGGETTI - *Presidente*
Avv. BARBARA CARSAANA - *Vice Presidente*
Avv. ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*
Avv. VALENTINA DOLCI - *Segretario*
Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. NEUGEL PERCASSI
Avv. DANIELE ZUCCHINALI
Avv. DANIELA MARCHIORI
- *Collegio dei Revisori dei Conti*
Avv. FRANCO BERTACCHI - *Presidente*
Avv. MASSIMO GELPI
Avv. DARIO PELLEGRINO
- *Collegio dei Probiviri*
Avv. CARLO DOLCI - *Presidente*
Avv. ROCCO LOMBARDO
Avv. EMILIO TANFULLA
- *Consiglieri Nazionali A.N.F.*
Avv. PIER ENZO BARUFFI
Avv. GIOVANNI BERTINO - *Componente della Direzione Nazionale*
Avv. ANNALISA BOCCI
Avv. ENNIO BUCCI
Avv. Prof. DANIELA D'ADAMO
Avv. PATRIZIA D'ARCANGELO
Avv. CARLO DOLCI
Avv. GIULIO FUSTINONI
Avv. CHIARA IENGO
Avv. SIMONA MAZZOCCHI
Avv. PAOLO MONARI
Avv. DARIO PELLEGRINO
Avv. FRANCESCA PIERANTONI
Avv. VATINEE SUVIMOL
Avv. EMILIO TANFULLA
Avv. MICHELE TORRI
Avv. ERNESTO TUCCI
Avv. ERNESTO NICOLA TUCCI
Avv. FRANCO UGGETTI
- *Sezione Giovani APF*
Avv. DANIELA MARCHIORI - *Portavoce*
Dott. STEFANIA BONETALLI
Avv. MARINA CALLIONI
Dott. LUCA DI NARDO
Avv. GIADA GASPARINI
Avv. ALESSANDRO GUIDA
Dott. ALESSANDRA PERLETTI
Avv. CARLO PRESSIANI
Avv. MARGHERITA TUCCI

Questo numero è stato stampato in 3.520 copie.

È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo e ai praticanti avvocato iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i componenti del C.N.F.;

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari
Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)
Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

Sommario

novembre 2016 | numero 78

Riflessioni sul XXXIII	3
Conto alla rovescia per le elezioni dei componenti dell'OCF	5
Il Congresso di Rimini	7
Chi non lotta, ha già perso	8
G come Giungla	9
Il XXXIII Congresso Forense	11
OC...ché??	
Perché ai giovani non interessa	12
La lunga marcia	14
Suite bergamasque	15
Lo studio professionale digitale	16
Striscia la notizia... del Foro	17
Le tutele del nuovo contratto	18
L'urgenza è uguale per tutti	20
Super partes civile	22
Super partes penale	23

Riflessioni sul XXXIII

OCF (Ora Cosa Facciamo)?

Il Congresso ha deciso per il definitivo addio all'esperienza ventennale dell'OUA, oggettivamente giunta ad esaurimento, e per la nascita in un nuovo soggetto chiamato a dare concreta attuazione all'articolo 39 della Legge Professionale Forense, ovvero l'Organismo Congressuale Forense, detto OCF.

Come ben spiegato anche in altra parte del nostro giornale, concezione e creazione di questo organismo sono stati un fatto tutto interno al mondo ordinistico, senza che si sia voluto dare corso ad alcuna seria interlocuzione con il mondo associativo o con altre componenti dell'avvocatura, di fatto mai interpellata, con un processo sulla cui democraticità si devono quindi esprimere serie censure.

Il Congresso, tuttavia, ha votato e lo ha fatto a larghissima maggioranza.

Per chi, come noi, ha nel proprio DNA il massimo rispetto per le decisioni del Congresso e crede davvero che quella sia la massima assise dell'avvocatura, non resta altro che prendere atto di questa decisione e prepararsi ad un confronto aperto e leale con il nuovo organismo.

Come sarà e come funzionerà OCF è ovviamente ancora presto per capire: a breve ci saranno le elezioni dei suoi primi componenti e non è ancora ben chiaro neppure quali saranno i compiti che sarà chiamato a svolgere.

Vi sono due diverse interpretazioni al riguardo: una che

ritiene che OCF debba limitarsi a dare esclusiva applicazione alle mozioni approvate dal Congresso, di cui sarebbe un mero esecutore, senza possibilità di ulteriori iniziative (se non convocando improbabili Congressi straordinari) ed una seconda che invece auspica che OCF abbia autonoma capacità di iniziativa e possa effettivamente rappresentare l'avvocatura in modo unitario nei rapporti con il potere politico.

La prima di queste interpretazioni è ovviamente quella favorita da chi, come il CNF, pretende di avere per sé, ed in esclusiva, tale funzione di rappresentanza politica.

Da parte nostra non possiamo che avversare tale pericolosa deriva, che vede il Consiglio Nazionale Forense, organo eletto di secondo grado, riassumere in sé oltre al potere giudiziario-disciplinare anche quello legislativo-regolamentare, quello esecutivo e, ormai evidentemente, anche quello politico, diventando di fatto arbitro di ogni aspetto della nostra vita professionale. (Come possa il CNF svolgere al tempo stesso sia il compito di consulente del Ministero che quello di rappresentanza politica e, quindi, di confronto con il Ministero stesso, non è ovviamente una domanda di poco conto.)

Vi è anche da dire che, per quanto ormai appare evidente (si vedano le elezioni già concluse in Emilia Romagna, ndr), nello stesso OCF entreranno quasi esclusivamente Colleghi di stretta derivazione ed osservanza ordinistica, Presidenti di COA e di Unioni di ordini, il che davvero induce a non avere grandi speranze in merito ad un' effettiva autonomia dello stesso OCF.

Da parte nostra, promettiamo che l'Associazione Nazionale Forense sarà sempre disponibile ad un confronto leale, pur senza fare sconti per quanto riguarda i nostri principi ed i nostri valori.

Nel corso dell'ultima giornata congressuale si è passati, prima dell'incontro con il Ministro di cui diremo tra poco, all'esame delle mozioni politiche, ovvero di quelle di più immediata ricaduta pratica.

Incredibilmente, la Commissione ha proceduto a un'autentica falcidia delle mozioni presentate, cassandone un gran numero, affermandone la formale estra-



neità al tema del congresso ("Giustizia senza processo? La funzione dell'avvocatura"). Decisione sorprendente e quanto meno "innovativa" rispetto alla storia dei Congressi. Di fatto si è assistito ad una selezione, temiamo tra mozioni gradite e mozioni meno gradite.

Basti pensare che una mozione presentata da ANF ed avente ad oggetto le società tra avvocati con socio di capitale è stata esclusa, mentre altra presentata dall'Ordine di Milano sullo stesso tema, ma di segno opposto, è stata ammessa.

Ancora più incredibilmente, la votazione è poi stata effettuata senza ricorrere, come previsto e sino a quel momento regolarmente accaduto, al voto elettronico, ma per alzata di mano dei circa 1000 delegati; il tutto senza alcuna verifica della presenza del numero legale, senza che alcuno si accertasse che al voto partecipassero i soli delegati e non anche i semplici congressisti privi del diritto di voto e, addirittura, senza che alcuno si sia preso il fastidio di contare i voti favorevoli e quelli contrari, ma con una mera e velocissima "stima ad occhio" da parte del Presidente del CNF e Presidente del Congresso, Avvocato Mascherin, che sanciva l'accoglimento o la riezione.

A questo punto per noi di ANF, dopo che il nostro bravissimo Giovanni Bertino, cui vanno ancora i miei complimenti, è intervenuto protestando con un intervento di grande forza, non è rimasta altra strada che quella di abbandonare il Congresso, in modo plateale e rumoroso.

Onestamente modalità indegne di un'assemblea di condominio e in aperta violazione di ogni regola, di buon senso ancora prima che giuridica, in quella che pure la nostra legge professionale definisce all'articolo 39 come "la massima assise dell'Avvocatura", con una

tale gratuita protervia e, a fronte delle legittime proteste della platea, un irritante atteggiamento di annoiato distacco da parte del Presidente che non poteva che ricordare il Belli o, per i cinefili, il Marchese del Grillo (io sono io e voi ...).

Deve esser dato infine conto dell'intervento del Ministro Orlando.

Ovviamente su alcune cose ha marcato il suo prudente distacco, come quando gli è stato richiesto di esprimere un parere sul neonato OCF; mi pare di aver colto in lui un certo scetticismo.

Per il resto il Ministro ha compiuto un intervento abile e di ampio respiro; non posso certo dire di aver condiviso tutto quanto ci ha esposto, ma mi ha colpito il fatto che su tanti temi, dalla partecipazione degli Avvocati ai Consigli Giudiziari, con diritto di voto, al ruolo ed alle difficoltà dei giovani e delle donne, le proposte più avanzate e consapevoli siano state fatte non da Avvocati ma dal Ministro. Vedremo i fatti.

Per tornare al titolo di questo articolo: e Ora Cosa Facciamo?

Certamente il Congresso di Rimini ha segnato un punto di svolta ed un profondo cambio di modello per quanto riguarda le forme di rappresentanza dell'avvocatura nei confronti dell'esterno e del mondo politico. Vedremo se tale cambiamento sarà per il meglio o se, come temiamo, non darà risultati positivi; noi, come detto, ci saremo. Senza pregiudizi e senza sconti.

Per quanto ci riguarda, penso che le associazioni, tutte, non solo la nostra, abbiano ancora tanto lavoro da fare, tante idee da portare avanti, tante battaglie da combattere nell'interesse dei colleghi e degli utenti della Giustizia, tanti servizi da mettere a disposizione. Ed abbiamo le donne e gli uomini per farlo.

Franco Uggetti

TOSHIBA E-PARTNER

Leading Innovation >>>

È nata la nuova corsia preferenziale dedicata al risparmio.

Eseguiamo un'accurata analisi dei costi, per proporre un risparmio garantito e soluzioni vantaggiose personalizzate.

L'intera gamma di multifunzioni TOSHIBA è a vostra disposizione!!



e-STUDIO 457

TOGETHER INFORMATION

*Soluzioni avanzate di stampa, copiatura, scansione e fax che migliorano il vostro lavoro e soprattutto **riducono i costi di stampa e copia***



Linea Contabile s.r.l.

Via E. Fermi 56 24035 Curno (Bergamo)

Tel.: 035-613130 Fax: 035-613521

P. Iva 01602410167

L'affidabilità e la semplicità di gestione dei prodotti TOSHIBA, la potete verificare presso il Tribunale di Bergamo dove con APF abbiamo progettato e realizzato il nuovo sistema di gestione stampe /scansioni /copie

Conto alla rovescia per le elezioni dei componenti dell'OCF



Conto alla rovescia per le elezioni dell'Organismo congressuale forense. I consigli dell'ordine degli avvocati stanno, infatti, diramando in questi giorni gli avvisi di convocazione delle elezioni e i termini per la presentazione delle candidature per far parte dell'Ocf, il neonato Organismo

che ha mandato in soffitta l'Oua con l'approvazione della mozione statutaria sostenuta dall'Agorà degli ordini forensi al congresso nazionale di Rimini (si veda ItaliaOggi dell'8 ottobre). L'11 ottobre il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia ha convocato il seggio elettorale per la nomina del rappresentante del distretto, attraverso il comunicato inviato ai Presidenti degli Ordini di Bergamo, Mantova e Cremona. Al distretto bresciano spetta l'elezione di un UN solo rappresentante. Le elezioni si svolgeranno il 4 novembre alle ore 15 presso la sede dell'Ordine degli avvocati di Brescia. I candidati dovranno trasmettere la candidatura entro le ore 15 del 3 novembre 2016, via pec all'indirizzo se-

greteria@brescia.pecavvocati.it. Sono eleggibili all'Ocf solo gli avvocati iscritti a uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. Voteranno i colleghi delegati degli Ordini Forensi all'ultimo Congresso Nazionale. Nel frattempo, cominciano a circolare le prime indiscrezioni sui possibili prossimi candidati al ruolo di coordinatore dell'organismo: si va da Francesco Caia, che però dovrebbe lasciare l'attuale carica di consigliere Cnf per incompatibilità, a Dario Greco (ex Oua e Aiga), ad Antonio Rosa (Triveneto), a Antonio Vaccaro di Genova, Sergio Paparo (presidente dell'Ordine di Firenze che dovrebbe dimettersi per incompatibilità). (fonte: ItaliaOggi e Sole24ore). L'Ocf sarà formato entro 30 giorni dall'adozione della mozione statutaria, avvenuta l'8 ottobre scorso e avrà il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali. Ancora nessuna indiscrezione, invece, sui possibili (ma auspicabili, visto il ruolo importante svolto dalla delegazione bergamasca durante i lavori congressuali) candidati bergamaschi.

Il Direttore Barbara Bari

IL "VECCHIO" E IL NUOVO	OUA	OCF
Conosciuto come	L'organismo unitario di rappresentanza politica dell'avvocatura italiana.	Nuovo Organismo Congressuale Forense.
Sede	Via Giuseppe Gioachino Belli, 27 00193, Roma	
Nascita	Nel corso della assise congressuale straordinaria tenutasi a Venezia nel 1994 venne delineato il modello rappresentativo unico dell'Avvocatura Italiana, prodromo alla nascita vera e propria dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, avvenuta con il Congresso di Maratea del 1995.	Nel corso del Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Rimini il 7/8 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 39, 3° co. L. 247/12, che ha approvato il nuovo Statuto del Congresso che prevede, all'art. 6, le modalità di elezione dei componenti del Nuovo Organismo Congressuale Forense.
Previsto	Dall'ART. 6 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense che stabiliva: "L'Organismo Unitario dell'Avvocatura (O. U.A.) è l'organo al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo iniziative, promuovendo e curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione ed intervento presso le istituzioni pubbliche e gli organismi politici. L'Organismo Unitario è composto da: l'Assemblea ed il Coordinatore il Presidente e la Giunta".	Dall'ART. 6 dello Statuto del Congresso Nazionale Forense che oggi stabilisce: ART. 6 (Organismo Congressuale Forense) "1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F. ".

Funzione

L'organismo unitario dell'avvocatura italiana, nato nel 1995, è la struttura in cui confluiscono tutte le istituzioni e associazioni forensi al fine di manifestare dialetticamente il pensiero dell'avvocatura su tutti i temi cruciali della giustizia e della professione.

Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali.

Composizione ed elezioni

L'OUA è costituito da un'Assemblea nazionale di Delegati, 88 eletti in rappresentanza proporzionale di ogni singolo distretto, l'assise elegge una Giunta Esecutiva di 9 componenti, tra questi il Presidente, due vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.

OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento. Il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti. Massimo due mandati consecutivi. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in possesso dei requisiti richiesti.

L'Organizzazione

All'interno dell'Oua si articolano le Commissioni di studio, nell'ambito delle quali si sviluppa buona parte dell'elaborazione teorica e politica dell'OUA, sono aperte al contributo di esterni proprio al fine di coinvolgere in questo delicato compito le migliori professionalità dell'avvocatura, del mondo accademico e della società civile.

OCF determina le regole interne per il proprio funzionamento. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti di OCF provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori due membri.

OCF può essere sfiduciato dal Congresso; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti di OCF.

Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento di OCF può essere sfiduciato.

Gli scopi statuari

- competenza istituzionale del Consiglio Nazionale Forense e competenza politica dell'Organismo Unitario (con il compito comune di attuare le delibere congressuali) entrambi in piena autonomia;
- costituzione del Congresso attraverso i delegati di ciascun ordine forense ed elezione degli stessi in assemblee generali degli ordini circondariali;
- costituzione di Commissioni che operano secondo le norme del regolamento congressuale, nonché composizione e poteri dell'Assemblea e della Giunta centrale;
- incompatibilità della carica di componente dell'Organismo (es. con quella di consigliere nazionale forense o di consigliere dell'ordine circondariale), e decadenza per mancata partecipazione.

OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:

- a) delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale;
- b) cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;
- c) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale; opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto
- d) consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;
- e) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

Attuale giunta

Presidente Avv. Mirella Casiello (Taranto)
 Vicepres. Avv. Pietro Vincenzo Faranda (Milano)
 Avv. Vincenzo Improta (Napoli)
 Segretario Avv. Stefano Radicioni (Roma)
 Tesoriere Avv. Paolo Ponzio (Acqui Terme)
 Componenti Avv. Carola Barbieri (Isernia)
 Avv. Maurizio Condipodero (Reggio Calabria)
 Avv. Patrizia Graziani (Forlì Cesena)
 Avv. Salvatore Morreale (Gela)

Sono in corso le elezioni.

Il distretto di Brescia ha diritto all'elezione di UN RAPPRESENTATE. Le elezioni si svolgeranno presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Brescia il 4 novembre ore 15.

Voteranno i colleghi delegati degli Ordini Forensi all'ultimo Congresso.

Il Congresso di Rimini

Le pagelle dell'inviato Paolo Monari

ANF (**voto 9**) ha mantenuto la barra dritta quando la presidenza dei lavori (**voto 4**) ha deciso che le votazioni potevano essere svolte con l'alzata di mano, senza il controllo di chi fosse legittimato al voto e chi no, senza il conteggio dei voti e senza l'indicazione del quorum. L'abbandono dei lavori congressuali da parte dei delegati dell'Associazione anche per il mancato rispetto delle regole nell'ammissione di talune mozioni politiche rispetto ad altre, a seguito dell'applauditissimo intervento di Giovanni Bertino (**voto 10**), ha rappresentato uno dei punti più alti delle giornate riminesi per coerenza e trasparenza. Dispiace che tale esempio di limpida e diamantina fermezza non abbia avuto seguito negli altri delegati che, invece di indignarsi e reclamare correttezza, hanno assistito quasi divertiti al "fuori" programma. Per il presidente Mascherin (**voto 5**) "le associazioni forensi hanno un grande valore ed un compito scientifico e culturale" e non devono invadere il campo altrui. La Commissione dei Diritti Umani dell'OUA (**voto 10**) è stata premiata con la medaglia dal Presidente della Repubblica per la pubblicazione "Cittadino del Mondo – Il Diritto di scegliere dove vivere".

Il ministro Orlando (**voto 5**) ha garantito l'assunzione di mille amministrativi, già, invero, promessi a Venezia 2014, ma ha anche censurato chi si è permesso di ricorrere contro gli accordi tra ministero ed istituzioni forensi. Pochi decidono e chi è contrario è financo sleale. Ad un'avvocatura controllata (e controllabile) si può anche concedere gli asili nido nei Tribunali e qualche forma di welfare alle colleghe.

L'organizzazione congressuale (**voto 9**) è stata all'altezza, ma il sistema di voto elettronico merita un 3 senza rinvio.

La collega turca ed il collega tunisino (**voto 10**) hanno conferito nobiltà e dignità ai lavori congressuali. L'avvocatura è soprattutto difesa dei diritti dei più deboli anche a costo della vita e non solo rimborsi spese e gettoni di presenza (e pubblicazioni di testate quotidiane fortemente controverse).

L'intervento del presidente OUA Casiello (**voto 5**) è stato permeato dall'orgogliosa rivendicazione dell'attività politica dell'organismo, nonostante le difficoltà e le aversioni associative ed istituzionali, ma è risultato fuori



tempo massimo.

Dell'argomento del congresso - Giustizia senza processo? La funzione dell'avvocatura - non si è parlato (**voto 4**), (direi troppo buono, ndr) tranne che per qualche intervento qua e là, eppure è in gioco la privatizzazione della giustizia e non qualche poltrona nel nuovo OCF. A molte delle mozioni politiche approvate per potenziare gli istituti della mediazione civile e commerciale e della negoziazione non è stato dato il giusto peso e tempo per evidenziarne i pregi e gli effetti.

Gigi Pansini segretario generale ANF (**voto 9**) "occorre aspettare per vedere come sarà composto e come lavorerà il nuovo organismo, ma augurarsi che il nuovo modello naufraghi non è saggio e non è rispettoso della volontà congressuale. ANF esisteva con l'OUA, ANF esiste con l'OCF, nessun ridimensionamento, ma tanto lavoro in più per una novità che riguarda tutta l'avvocatura".

Ottima la mozione politica (**voto 9**) approvata e che prevede il rafforzamento della presenza degli avvocati nei consigli giudiziari distrettuali, imitando in periferia il modello del CSM, composto per un terzo da componenti laici, pessima (**voto 3**) quella che l'assemblea ha votato contro il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza all'esame del Parlamento, in particolare laddove precede l'apertura ai soci di capitale nelle società professionali. Gli ordinamenti stranieri hanno da tempo consentito questo tipo di apertura, senza che si siano verificate le conseguenze nefaste prefigurate nella mozione (rischi per l'indipendenza dell'avvocato, possibili infiltrazioni della malavita, contaminazione della funzione ordinamentale del patrocinio difensivo).

CHI NON LOTTA, HA GIÀ PERSO

Considerazioni di Annalisa Bocci, delegata OUA 2014-2016

Dal Congresso di Rimini sono uscite sconfitte le associazioni e, tra queste, anche ANF, di cui faccio parte.

Le associazioni hanno rinunciato a lottare e sono rimaste silenziose di fronte al progetto Agorà (o se la si vuole chiamare progetto Paparo o mozione statutaria Vaglio, primo firmatario, votata "in blocco" e per prima (rispetto a quella di modifica statutaria presentata da Movimento Forense, che non è stata più messa in votazione) e senza metterne in votazione gli emendamenti ai singoli articoli presentati. Il motivo di tale sconfitta è che le associazioni (ad eccezione del Movimento Forense e di un "grido di dolore" verso il progetto AGORA' nell'intervento coraggioso fatto da DE TILLA, per ANAI) hanno rinunciato ad avere una rappresentanza unitaria politica dell'avvocatura ed il loro silenzio (in alcuni casi anche voluto, in altri per spaccature interne) ha fatto sì che in un congresso ordinario, avente un tema completamente diverso, venisse "abrogata" O.U.A., con contestuale legittimazione della costituzione dell'OCF, il quale, quanto alle limitate funzioni, numeri e meccanismi di elezione, nonché, ruolo del suo Coordinatore (che non ha potuto avere neppure la dignità di poter utilizzare il titolo di Presidente) non può essere paragonato alle potenzialità (seppur non utilizzate appieno) che aveva l'O.U.A..

L'OCF, come dimostrano già i nominativi dei neoeletti ad oggi dell'Emilia Romagna e della Toscana, è uno strumento di derivazione "ordinistica" *latu sensu* e, dunque sarà in mano agli Ordini, Agorà e CNF.

Era evidente ai più che l'OUA avesse dei problemi, emersi chiaramente in tutti in questi venti anni, ma di fatto gli stessi sarebbero stati risolvibili con le seguenti opportune modifiche: riduzione dei numeri dei delegati (che erano 88), effettiva autonomia finanziaria derivante da una previsione di un'esigibilità anche coattiva dei contributi da versare da parte dei COA o con previsione di sanzioni connesse al mancato versamento, elezione diretta del Presidente e della Giunta da parte del Congresso per consentirgli di avere poi maggior peso politico, nonché, (per i filo-ordinistici) l'eliminazione dell'incompatibilità dei membri dei COA senza cariche apicali.

Ma il modello della rappresentanza unitaria dell'avvocatura andava preservato, anche per il principio di separazione dei poteri, sia perché diventava un punto d'incontro - scontro proficuo dei pensieri, seppur differenti, delle diverse associazioni. Tali posizioni, tradotte poi in una sintesi, avrebbero dovuto essere trasfuse nell'interlocuzione politica con Ministri, Parlamento ecc.

Le associazioni, ora con l'OCF, diventano "consultabili" solo "se ritenuto opportuno". La rappresentanza politica dell'OCF non è ampia come quella che aveva l'OUA, ma è solo limitata all'oggetto delle mozioni congressuali. L'autonomia finanziaria è solo apparente, viste le norme sull'approvazione e controllo del bilancio.

Le associazioni di avvocati ora, se vorranno essere considerate, dovranno rimboccarsi le maniche e ritornare a fare politica attiva sul campo, sperando di acquisire tale importanza da essere eventualmente consultate oppure organizzarsi tra più associazioni oppure riuscire ad entrare negli ordini per poi da qui riuscire ad entrare nell'OCF.

Non sarebbe stato più semplice tenere di buon riguardo la conquista politica fatta dalle associazioni vent'anni fa con il riconoscimento della rappresentanza unitaria dell'avvocatura, considerarla quale strumento previsto dall'art.39 LP e provvedere ad eliminare i difetti che si erano manifestati, per un suo utilizzo più ottimale ed efficiente?



G come Giungla

Le regole sono saltate e ha vinto l'arroganza dei più forti e prepotenti.

Doveroso il ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto da parte dell'Ufficio di Presidenza del reclamo proposto dall'Associazione Nazionale Forense.

La colonna sonora del Congresso del noto cantante Ligabue è stata profetica: durante la fase dell'ammissione e della votazione delle mozioni politiche sono state violate le più elementari regole democratiche. Importante il segnale lanciato da ANF, che ha abbandonato il Congresso in segno di protesta. L'8 settembre era ormai passato da un mese; purtroppo, anche l'8 ottobre è stato una disfatta, per fortuna solo per l'avvocatura italiana. Infatti, durante l'ultimo giorno del Congresso Forense, destinato alla votazione delle mozioni politiche, ovverosia il momento più significativo del Congresso, la Presidenza, la Commissione Mozioni Politiche e l'Ufficio di Presidenza hanno messo in scena una delle pagine più buie dell'avvocatura italiana.

Ebbene sì: tutte le regole sono saltate.

Innanzitutto, di primo mattino allorché ci è stato consegnato il libretto delle mozioni politiche ritenute ammissibili dalla Commissione Mozioni Politiche abbiamo tristemente appreso che tutte le mozioni presentate dall'Associazione Nazionale Forense non erano state ammesse.

La nostra sorpresa è aumentata quando, leggendo il verbale della Commissione Mozioni Politiche, abbiamo appurato che la motivazione del rigetto era la non attinenza delle mozioni all'oggetto del Congresso.

La decisione è da subito sembrata oltre che giuridicamente errata anche una violazione delle più elementari regole democratiche. Infatti, il criterio di selezione delle mozioni adottato dalla commissione, ovverosia l'attinenza della mozione all'oggetto del Congresso, non trova riscontro né nell'art. 5 dello Statuto del Congresso, né nell'art. 10 del regolamento dei lavori congressuali. Inoltre nella prassi dei precedenti congressi sono sempre state ammesse tutte le mozioni anche se non inerenti l'ordine del giorno del Congresso. Peraltro, ancora più perplessità suscita la circostanza che il criterio di cui sopra è stato applicato a corrente alternata. Invero sono state ritenute ammissibili alcune mozioni, come la n. 3 sul socio di capitale negli studi legali e la n. 13 sui consigli giudiziari, che non avevano attinenza ai temi congressuali e, comunque, avevano oggetto analogo alle mozioni n. 57 e 58 dell'Associazione Nazionale Forense,

che, invece, sono state dichiarate inammissibili per i motivi di cui sopra. Insomma un vero e proprio pasticcio, o meglio una 'giungla'!

La dichiarazione di inammissibilità delle mozioni dell'Associazione Nazionale Forense ha comportato, peraltro, un'evidente limitazione della potestà decisionale del Congresso, che, essendo la massima assise dell'avvocatura e riunendosi con una periodicità di due anni e in futuro di tre anni, dovrebbe avere la massima libertà di poter decidere su tutte le questioni urgenti e attuali per l'avvocatura.

Invero, la scelta della Commissione delle Mozioni Politiche ha impedito al Congresso di discutere sui temi fondamentali e attuali trattati nelle mozioni dell'Associazione Nazionale Forense.

Non si è, quindi, potuto dibattere dei temi della giovane avvocatura e, in particolare, dello scottante e indifferibile problema della tutela degli avvocati monocommittenti (mozione n. 60), del compenso durante il tirocinio (mozione n. 59) e della riforma dell'università con l'introduzione del numero chiuso a giurisprudenza (mozione n. 61).

L'assemblea congressuale non ha potuto esprimersi consapevolmente nemmeno su alcuni temi di forte attualità come quello delle società tra avvocati, in quanto i delegati hanno ricevuto solo la copia della mozione n. 3 dell'Ordine degli Avvocati di Milano, che esprimeva contrarietà al socio di capitali negli studi legali, e non hanno, invece, potuto leggere e votare la mozione n. 58 dell'Associazione Nazionale Forense (dichiarata inammissibile perché non attinente ai temi del Congresso!), che chiede l'equiparazione della classe forense alle altre professioni, che, in forza dell'art. 10, l. 183/2011 possono costituire società professionali multidisciplinari con la presenza anche di un socio di capitali nella misura massima del 30%.

La tagliola della Commissione Mozioni Politiche si è abbattuta anche sulla mozione n. 64, che avrebbe consentito di affrontare un serio dibattito sul reddito degli avvocati e, in particolare, sul tema dell'equo compenso e degli strumenti per contrastare gli eccessivi squilibri a volte presenti nel rapporto fra professionista e committente.

Totalmente incomprensibile è anche l'esclusione della mozione 52, che in realtà era strettamente attinente all'oggetto del Congresso, quantomeno a contrario, in quanto chiedeva l'introduzione di un testo unico sul processo civile



telematico, che sia coordinato con il disegno di legge di riforma del processo civile, preveda l'informatizzazione del processo innanzi alla magistratura onoraria e l'introduzione del ricorso quale forma unica degli atti introduttivi dei giudizi di primo e secondo grado.

Da ultimo non ci si è potuti confrontare nemmeno su un argomento di stretta attualità quale è quello del ruolo dell'avvocatura all'interno dei Consigli Giudiziari. Nella mozione n. 57 presentata dall'Associazione Nazionale Forense, in particolare, si chiedeva l'equiparazione degli avvocati ai magistrati all'interno dei consigli giudiziari, con attribuzione, quindi, di analoghi poteri decisionali.

Quello che più preoccupa è che la linea di condotta tenuta dalla Commissione Mozioni Politiche ricalca quello che è il contenuto del nuovo Statuto del Congresso votato a Rimini, il cui art. 3, comma 4 prevede, per l'appunto, che il Congresso si concluda con deliberati sui temi all'ordine del giorno. Il tutto è aggravato dal fatto che l'ordine del giorno stabilito dal comitato organizzatore potrà essere integrato solo su richiesta dell'Organismo Congressuale Forense ovvero del 25% dei delegati congressuali o del 25% dei Presidenti degli Ordini. Di fatto, quindi, il Congresso Forense, pur essendo la massima assise dell'avvocatura, avrà delle forti limitazioni nelle proprie possibilità di decisione. Tali limiti si ripercuoteranno inevitabilmente sull'operato dell'Organismo Congressuale Forense, che dovrà dare attuazione alle mozioni del Congresso, le quali, per l'appunto, non avranno ad oggetto tutti i temi di interesse dell'avvocatura, ma solo quelli all'ordine del giorno del Congresso.

La giungla del Congresso non si è limitata a selezionare con criteri arbitrari le mozioni politiche.

Infatti, quando si è trattato di votare le mozioni politiche il Presidente del C.N.F. ha chiesto all'assemblea di procedere

non con la votazione elettronica, nonostante i votatori elettronici fossero disponibili e funzionanti, ma con la votazione per alzata di mano. Il problema è che non sono stati nominati degli scrutatori per il calcolo dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, né si è verificato se i votanti fossero delegati o congressisti. Infatti è accaduto, purtroppo, che alle votazioni hanno partecipato anche semplici congressisti. Senonché, l'esito delle votazioni veniva valutato a colpo d'occhio da parte del Presidente Mascherin (che lince questo Presidente!).

A fronte di tale conduzione dei lavori congressuali, l'Associazione Nazionale Forense ha chiesto di modificare le modalità di voto e, avendo avuto risposta negativa, stante il persistere della violazione delle più elementari regole democratiche ha deciso di abbandonare i lavori congressuali. L'Associazione Nazionale Forense, inoltre, nel rispetto delle regole congressuali, nell'immediatezza dei fatti ha proposto reclamo all'Ufficio di Presidenza, sia per stigmatizzare i criteri di selezione delle mozioni politiche adottati dalla Commissione Mozioni Politiche, sia per denunciare le irregolarità sopra esposte nelle modalità di voto.

Purtroppo, l'Ufficio di Presidenza ha respinto il reclamo con motivazione tautologica, overosia affermando che erano condivisibili le argomentazioni (in realtà inesistenti) esposte dalla Commissione Mozioni Politiche.

Alla luce delle evidenti violazioni sopra denunciate sarebbe opportuno e doveroso un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto da parte dell'Ufficio di Presidenza del reclamo proposto dall'Associazione Nazionale Forense. Solo percorrendo tale strada, infatti, si potrà ridare dignità al Congresso Nazionale Forense, le cui regole sono state palesemente violate con arroganza e prepotenza.

Giovanni Bertino

Il XXXIII Congresso Forense

Che cosa resterà del XXXIII Congresso Forense di Rimini, quello che è stato chiamato il Congresso della svolta perché dopo 20 anni è stato mandato in soffitta l'O.U.A. (Organismo Unitario dell'Avvocatura), sostituito con l'O.C.F. (Organismo Congressuale Forense), sigle che per la maggior parte degli avvocati sono ancora oggetti misteriosi?

Si è detto che è stato il Congresso della svolta perché si è voluto dare attuazione all'art. 39 L. 247/12 (Nuovo Ordinamento Professionale) che parla del Congresso e dell'Organismo deputato ad attuarne le deliberazioni, non con un restyling anche corposo dell'esistente O.U.A., ma con la sua sostituzione integrale.

Ciò è avvenuto con l'approvazione a larga maggioranza (591 voti su 946 aventi diritto) del nuovo statuto del Congresso e dell'organismo rappresentativo, previsto dalla mozione elaborata dalla c.d. "Agorà" degli Ordini, un'informale struttura costituita ad hoc e composta dalle Unioni regionali, dagli Ordini distrettuali e dai grandi Ordini. La mozione Agorà, detta anche "Paparò" dal nome del suo presentatore al Congresso, che è anche Presidente dell'Ordine di Firenze e dell'Unione Distrettuale Toscana, è passata a larga maggioranza e perciò nulla da dire su un esito così netto, tra l'altro neppure scontato delle previsioni. D'altra parte l'O.U.A. era ormai in fase di consunzione avanzata e tenerla ancora in vita per mancanza di alternative, come avvenuto al Congresso di Venezia due anni fa, avrebbe rappresentato un inutile sforzo di accanimento terapeutico. Occorre, allora, domandarsi cosa significa per l'avvocatura avere dato vita a questo nuovo organismo?

Sarà un passo avanti che servirà a far valere più di prima le istanze e le proposte frutto dei deliberati congressuali, oppure è stata soltanto l'occasione per la rivincita da parte degli Ordini (e dei loro Presidenti) per esercitare direttamente, una volta eliminata l'incompatibilità preesistente, quella rappresentanza politica che tanto desiderano di avere con piena legittimazione?

Difficile a dirsi: il tempo è galantuomo, come ha scritto qualcuno, ma l'avvocatura non potrà permettersi il lusso di aspettare ancora 20 anni per accorgersi magari che il nuovo organismo e tutta la nuova struttura del Congresso, ingabbiato in rigide norme che lasciano poco spazio alla libera iniziativa della base e dei delegati congressuali, non avrà funzionato e non avrà avuto l'autorevolezza necessaria per essere ascoltato nelle sedi decisionali.

Se, pertanto, è presto per valutazioni che richiedono il tempo dei bilanci consuntivi, certamente si può dire sin

d'ora che non depone a favore del nuovo corso quanto avvenuto nell'ultimo giorno del Congresso e cioè quando il sabato mattina sono state poste in votazione le mozioni politiche, vale a dire quelle che avevano attinenza ai temi e ai contenuti che il Congresso avrebbe dovuto discutere e su cui deliberare.

Ebbene, la commissione relativa (di cui non faceva parte alcun rappresentante delle associazioni) con una decisione non solo discutibile, ma profondamente errata e contraddittoria, ha escluso numerose mozioni tra cui tutte quelle presentate da A.N.F. (ben 6) ritenendole inammissibili in quanto non attinenti ai temi congressuali.

Decisione errata perché non è vero che non avessero attinenza con i temi congressuali e contestabile perché la Commissione ha ammesso mozioni sullo stesso tema (ad esempio sulle società tra professionisti) ma di contenuto opposto a quella presentata da A.N.F.

Ancora peggiore è stato il comportamento dell'avv. Mascherin, Presidente del C.N.F., che in quel momento era anche Presidente del Congresso.

Mascherin per asserite ragioni di "celerità" ha fatto votare le mozioni ammesse non con i telecomandi, pure disponibili, ma con alzata di schede, senza tuttavia che fossero nominati scrutatori, fosse verificata l'esistenza del numero legale, accertato che i votanti fossero tutti delegati (tant'è vero che hanno votato anche semplici congressisti), che le mozioni avessero avuto il quorum necessario: insomma, tutto ad occhio e alla buona!

A nulla sono valse le vibrante proteste di Giovanni Bertino che, quale presentatore delle mozioni ANF, con lucidità e coraggio ha contestato l'incredibile comportamento della commissione mozioni e l'inaccettabile e illegittimo metodo di votazione adottato dal Presidente Mascherin.

Quest'ultimo, imperturbabile nonostante le proteste, è andato avanti tranquillamente sulla sua strada e quando tutti i delegati di A.N.F. hanno deciso di abbandonare l'aula congressuale chiedendo a gran voce il rispetto delle regole ha commentato, tra l'ironico e il compiaciuto: "Salutiamo l'A.N.F. che se ne va!".

Non male per chi rappresenta il massimo organo istituzionale dell'avvocatura e che, non solo nel suo discorso introduttivo ma in generale, ha ripetutamente indicato come uno dei nostri compiti fondamentali l'educazione alla legalità.

Insomma, se il buongiorno si vede dal mattino c'è poco da stare allegri.

E questi sono stati i commenti anche dei delegati bergamaschi che hanno manifestato la delusione e la loro contrarietà verso una simile gestione autoritaria e antidemocratica del Congresso, tanto più che non vi era alcun bisogno di operare simili illegittime forzature. Certamente il Congresso ha avuto anche momenti di intensità emotiva come quando sono intervenuti i colleghi tunisini e la collega turca che ha denunciato la violazione sistematica dei diritti e delle libertà democratiche attuate nel suo paese con la repressione di Erdogan dopo il fallito golpe e che ha colpito in particolare avvocati e magistrati. Non ritengo di dover entrare nel merito dei singoli interventi in Congresso: mi limito a ricordare, anche per ragioni di vicinanza, quello di Ermanno Baldassarre che ha parlato nella veste di presidente dell'ULOF (Unione Lombarda Ordini Forensi) ed ha sostenuto la mozione Agorà alla cui elaborazione aveva dato il suo contributo e quello di Gigi Pansini, Segretario A.N.F. che, in modo molto pacato, senza toccare il tema della rappresentanza, ha illustrato le proposte di me-

rito che A.N.F. avrebbe voluto sottoporre al dibattito congressuale con le proprie mozioni.

Alla fine di ogni congresso ci si domanda chi ha vinto e chi ha perso.

La risposta è semplice: hanno vinto gli Ordini e il C.N.F. che adesso hanno tutto il peso e la responsabilità della piena rappresentanza dell'avvocatura.

Certamente le associazioni potranno fare in piena autonomia (come, del resto, anche in precedenza) la loro attività, ma il luogo delle decisioni si trova da un'altra parte.

Ai problemi degli avvocati italiani che sono in una situazione di grave difficoltà, per molti ai limiti della sopravvivenza economica e professionale, questo Congresso non ha dato molte risposte positive; ma, forse, questo dipende anche dal fatto che la stragrande maggioranza degli avvocati non ritiene di partecipare personalmente nei momenti in cui si affrontano le questioni cruciali della professione e preferisce continuare con il sistema della delega incontrollata.

Pier Enzo Baruffi

OC...ché??

Perché ai giovani non interessa

Mi sono trovata più volte, soprattutto in questi ultimi mesi, fuori da un'aula di Tribunale, in coda alle esecuzioni, nei tempi morti di un convegno, a confrontarmi con giovani Colleghi in relazione all'attuale scenario politico forense.

La risposta univoca è: *OC...ché? OCF? Mah io non ho tempo... figurati cosa m'interessano quelle cose lì!*

Devo ammettere che anch'io molte volte mi sono domandata perché mai avessi dovuto perdere tanto tempo per leggere "la proposta dell'Agorà", "l'ultimissima del Movimento forense", "il nuovo deliberato del Consiglio dell'Ordine di Milano", "le pillole della Casiello" e così a seguire tutti i botte e risposta sui vari social network. Ebbene, m'insegnano che la politica forense si impara così: nei corridoi dei Congressi Nazionali, nei commenti di una chat, nei trafiletti sotto un video del Congresso di Rimini, ovvero ai direttivi delle pochissime associazioni che sono in grado di occuparsi anche di temi nazionali e seppur tutte queste notizie possano apparire lontane ed "inutili", è necessario ricordarsi che il nostro lavoro è largamente influenzato proprio da questi scenari.

Provo (senza presunzione alcuna) a fare chiarezza, in pochi passaggi, sulla questione di fondo.

In Italia esiste un Parlamento che legifera su mille aspetti diversi della vita di ciascun cittadino, sia esso lavoratore o meno, e tra questi c'è anche chi si occupa di trovare una soluzione al problema della giustizia italiana: estremamente lunga, irrimediabilmente costosa ed incomprensibilmente inefficiente.

Orbene, detti soggetti, quasi mai avvocati (o in ogni caso avvocati che raramente salgono le scale dei tribunali), si trovano a dover legiferare su questioni quali l'andamento e il funzionamento dei Tribunali, i disservizi di cancelleria, il PCT e tutto ciò che vi sta attorno, di cui pochi sanno.

Ecco che qui iniziamo a comprendere l'importanza che può assumere un nostro "portavoce" che si rapporti con il sistema legislativo/politico a livello nazionale.

Ma aspettate... non è tutto così facile, non riusciamo a mantenere un Presidente del Consiglio per un'intera legislatura, figuriamoci scegliere un portavoce quando a votare son tutti avvocati: illegittimità del voto, irritualità della convocazioni, mancanza delle formalità di scrutinio! e così via.

Fin qui potreste continuare a chiedervi: *ok, ma sinceramente perché mi dovrebbe interessare? Che se ne occu-*

pino le associazioni! O chi ha voglia di perdere un po' del proprio tempo.

È necessario, allora, che vi rammenti gli interventi legislativi che negli ultimi anni hanno coinvolto la nostra professione, peggiorando il più delle volte la già precaria posizione di molti di noi.

In pochi punti alcune delle strabilianti scelte del legislatore:

1. Partiamo dall'abolizione delle tariffe professionali, molti amici praticanti/neo avvocati direbbero ...beh già è un successo poter emettere una fattura! No, l'abolizione delle tariffe non ha liberalizzato il mercato, come forse il legislatore sperava, bensì ha legittimato una svendita della nostra professionalità e del nostro lavoro, creando una corsa al ribasso ed autorizzando i clienti a dire: beh quello della scala di fianco mi ha chiesto per un divorzio 500 euro (ed aggiungerei, con il massimo rispetto, il fruttivendolo di sotto vende le pesche noci a 0,99 cent., ma quello all'angolo a 0,89 cent.).
2. Il decreto n. 144/2015 ha individuato ben 18 aree di specializzazione: dal diritto di famiglia alla proprietà, dal diritto industriale a quello fallimentare fino al diritto dell'Unione Europea. Due i percorsi alternativi per conseguire la qualifica di specialista: da un lato, la frequenza di corsi di durata biennale, organizzati dalle Università legalmente riconosciute (altre scuole altri costi), con un monte ore non inferiore a 200 (avercene tante ore libere). Con obbligo alla fine di ogni anno di superare almeno una prova, scritta e orale. Il secondo percorso per ottenere la qualifica prevede un riconoscimento d'ufficio per i professionisti iscritti all'albo senza interruzione da almeno otto anni, i quali abbiano esercitato, negli ultimi cinque anni, l'attività forense in uno dei settori scelti. Il legale dovrà così dimostrare di aver trattato nei cinque anni incarichi professionali "rilevanti per quantità e qualità", pari ad almeno 15 per anno, ecc. ecc. ecc. Con ciò ovviamente escludendo i giovani collaboratori, forse i veri specialisti, che trattano le predette posizioni senza tuttavia firmare gli atti.
3. Ed ancora il decreto Milleproroghe ha introdotto un ulteriore scoglio nella nostra carriera professionale, per l'acquisizione del titolo di cassazionista dal 2017 occorrerà: - aver superato un esame, non prima che sia trascorso un quinquennio di esercizio della professione dinanzi alle magistrature di primo e secondo grado, unitamente ad una lodevole e proficua pratica per lo stesso periodo, presso lo studio di un avvocato cassazionista; - o, in alternativa, aver sostenuto una verifica

finale di idoneità al termine della frequenza alla Scuola superiore dell'avvocatura (che verrà istituita a Roma, logicamente comoda per tutti), il cui accesso è subordinato all'iscrizione all'albo ordinario circondariale da almeno otto anni, nonché all'esercizio effettivo della professione.... Beh, forse non tutti sanno che esiste una terza strada molto più agevole, andare in Spagna attivare l'iter per diventare *Abogado*, ottenere il titolo e dopo *tot* anni, senza esami né grandi formalità, ottenere la qualifica di cassazionista al pari dei nostri predecessori. Sarete d'accordo che si tratta di una disparità tutt'altro che ininfluente.

E i praticanti? Le ultime riforme hanno coinvolto anche loro.

4. Tra le novità più rilevanti, oggetto del recente decreto Ministero Giustizia 25 febbraio 2016, n. 48, c'è senz'altro quella relativa all'abolizione dei codici commentati all'esame di avvocato, a partire dal 2017. (E come sarà la traccia? No il legislatore di quello non parla).
5. Per il praticante è previsto dalla legge l'obbligo di frequentare con profitto, per almeno 18 mesi, corsi di formazione di indirizzo professionale, tenuti da Ordini e associazioni forensi, o dagli altri soggetti riconosciuti dalla legge (con costi che verranno sostenuti dal praticante, ovviamente NON PAGATO), e una concreta frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore alla settimana.
6. E il compenso? In relazione a questo aspetto il legislatore ha stabilito che, dopo 6 mesi dall'inizio della pratica, al giovane dottore possa (e non debba) essere riconosciuto un compenso, proporzionato al vantaggio che il collaboratore porta allo studio. Beh un ottimo risultato in termini garantistici.

Con questo solo per ricordarvi che non sono poi questioni così distanti da noi, battersi per un "compenso equo" non è un problema solo locale. Apf non ha chiuso gli occhi davanti a queste disparità e contraddittorietà, impugnando il Regolamento per i cassazionisti, elaborando un protocollo a tutela dei giovani praticanti, ma è necessario che esista un unico rappresentante dell'avvocatura, che si spenda per noi per ottenere riforme intelligenti, che porti a conoscenza del Governo i veri problemi della categoria, che possa rivestire un peso politico importante nell'elaborazione delle riforme legislative che interessano la nostra professione.

Chi il soggetto più accreditato: il compianto OUA? il neonato OCF? ovvero il compagno di merende CNF?

La risposta la lascio a voi.

Valentina Dolci

La lunga marcia

La grande ritirata di Mao Tse Tung somiglia tanto alla grande ritirata dell'avvocatura. La differenza sta nel fatto che mentre la 'lunga marcia' di Mao fu prodromica alla vittoria, per la lunga marcia dell'avvocatura non si prevedono riscosse vittoriose.

Il Congresso di Rimini ha segnato la fine delle speranze di coloro che da circa trent'anni, prevedendo l'impossibilità e, soprattutto, l'incapacità del sistema ordinistico di tutelare efficacemente i diritti e gli interessi di tutti gli avvocati (e non solo del notabilato consolidato), hanno intrapreso l'arduo compito di creare qualcosa che portasse la voce dell'avvocatura in sede politica, senza i condizionamenti che le istituzioni forensi (Ordini e CNF) inevitabilmente hanno a causa delle loro funzioni pubblicistiche e della loro contiguità con la burocrazia statale.

Ricordo a me stesso che la sede giurisdizionale del CNF (ma, prima dell'acquisizione di quella di via Del Governo Vecchio, anche la sede amministrativa) è in via Arenula, dentro il Ministero della Giustizia, gomito a gomito con la controparte, alla quale, in via di esempio, si dovrebbero chiedere: a) investimenti e incisivi interventi, anche normativi, ma soprattutto amministrativi, per superare la crisi della giustizia; b) maggiore indipendenza nei confronti della magistratura e più alta considerazione della funzione degli avvocati (al ministero tutte le direzioni sono affidate a magistrati); c) accelerazione del pagamento dei crediti degli avvocati, che svolgono le difese a spese dello Stato; d) contrasto all'incivile allungamento dei termini prescrizionali e sull'uso abnorme delle intercettazioni; e) regolamentazione delle società di capitali fra gli avvocati; e via di questo passo per i tanti problemi che affliggono la giustizia italiana e la sopravvivenza della nostra categoria.

E' inutile sbandierare ad ogni pie' sospinto che gli avvocati rappresentano il baluardo alle prevaricazioni e alle ingiustizie, se poi li si abbandona ad una giurisdizione inefficiente e sempre più indebolita da vuoti di organici, deterioramento della professionalità degli addetti e, financo, carenze di adeguate strutture edilizie. La rappresentanza politica non è una pura enunciazione teorica senza conseguenze pratiche, caro presidente Pacifico (v. Rassegna degli avvocati italiani n. 1&2/2016), ma la premessa necessaria per poter intervenire efficacemente, senza condizionamenti di alcun genere, nei confronti del potere politico al fine di tentare di risolvere i tanti problemi che affliggono il mondo della giustizia. Ai quali negli ultimi anni si sono aggiunti quelli della crisi economica, che ha colpito pesantemente anche la no-

stra classe. E la rappresentanza politica è anche punto di partenza essenziale per studiare e proteggere la nuova avvocatura. Perché occorre inquadrare nei suoi giusti confini l'avvocato di domani: che è sempre più specializzato, ma non può far a meno di una elevata preparazione generale; che è sempre più 'dipendente' (dal cliente o dal dominus), ma non può perdere la sua libertà di scelta e di giudizio; che ha sempre più difficoltà a far fronte a costi, contributi previdenziali e tasse, ma non può barattare la sua sopravvivenza economica con un'attività priva di garanzie, che lo costringe a lavorare senza clienti propri e senza protezioni normative adeguate (vedi sans papier).

Tutto ciò non si può ottenere tramite l'attività di enti istituzionali, ai quali è obbligatorio iscriversi per poter esercitare la professione e che hanno il controllo deontologico sulla nostra attività. L'Organismo Congressuale Forense (OCF), che ha sostituito la defunta OUA ha il vizio di origine di uno Statuto che ha abolito l'incompatibilità dei suoi componenti con le cariche apicali degli Ordini, che lo eleggono attraverso i delegati congressuali. Cosicché è quasi automatico (mi auguro di cuore di sbagliare) che sarà loro espressione e, per riflesso, del CNF, che controlla gli Ordini. Anche quelli che non versano i contributi dovuti per legge e che il CNF da anni escute (come ho già ricordato nel numero scorso di D&R i crediti non riscossi ammontano ad € 11.352.573, più del 60% del patrimonio teorico, che allo stato ammonta ad € 18.453.136). E' peccato pensar male?

La nascita dell'OUA a Maratea era stata salutata dal sociologo Prandstraller come una brillante e originale invenzione degli avvocati per conciliare le loro diverse anime. Purtroppo la 'brillante e originale' invenzione non ha avuto successo. Non solo per lo strangolamento economico attuato dagli Ordini, che dovevano fornire le risorse finanziarie per il suo funzionamento, ma anche (qualcuno dice 'soprattutto') per l'incapacità degli avvocati di farsi rappresentare da colleghi preparati e autorevoli, sia partecipando scarsamente alle elezioni dei delegati sia per il controllo degli Ordini sulla loro elezione.

Solo alcuni dei presidenti OUA (e non gli ultimi) sono ricordati per la loro autorevolezza e incisività o, per dirla all'orobica, per essere dotati della "triplice possanza" di colleonesca memoria. Se però l'OCF si indirizzasse al...mercato bergamasco!? La lunga marcia potrebbe riprendere il suo cammino. Forse.

Bergamo 25 ottobre 2016

Carlo Dolci

> OPUS 59

**1 - Prelude**

Copiamo pedissequamente (con maiuscole, corsivi, grassetti e punteggiatura originali) dal notiziario del 19 aprile del CNF:

“PROFESSIONE E PROSPETTIVE: INCONTRI IN LOMBARDIA. Il presidente Mascherin, con i consiglieri Fausto Amadei e Francesca Sorbi, ha partecipato venerdì 15 aprile ad un incontro con il Foro di Cremona presieduto da Marzia Soldani. Nell’aula gremita sono stati approfonditi tutti i temi all’ordine del giorno della professione, con un aggiornamento ad horas. Il presidente ha illustrato la iniziativa editoriale de IL DUBBIO, in edicola dal 12 aprile scorso.

Sabato 16 il presidente, con i consiglieri Carlo Allorio e Sorbi hanno (sic!) incontrato, nella accogliente cornice di Borgo Mustonate, i Presidenti

ed i Consiglieri dell’Unione lombarda degli Ordini forensi. Era presente anche il presidente della Cassa Nunzio Luciano e il direttore de Il Dubbio, Piero Sansonetti.”

Si osserva: sabato 16 la collega Sorbi ha perso il prenome e il grassetto, non concesso neppure a Luciano. In compenso Sansonetti, che si è meritato il grassetto, non si è preoccupato di correggere lo sgrammaticato comunicato.

2 - Menuet

Leonardo da Vinci entra come apprendista nella bottega del Verrocchio consapevole degli usi del tempo: *“Gli apprendisti, assunti innanzi tutto perché rappresentano una manodopera a buon mercato o perché pagano per l’insegnamento che viene loro offerto, cominciano con lo svolgere i compiti più umili: fare le commissioni, spazzare il pavimento, pulire i pennelli, impastare il gesso, sorvegliare la cottura di colle e vernici; così si qualificano e migliorano gradualmente la loro condizione, assimilando il mestiere attraverso l’imitazione, ripetendo i gesti dei più anziani, seguendo le formule tradizionali.”* (Serge Bramly, *Leonardo da Vinci* pag. 88).

Ma Leonardo non desiderava diventare avvocato, soltanto genio universale.

3 - Clair de lune

Antonio Padellaro, ex direttore dell’Unità e del Fatto Quotidiano, nel suo libro *“Il Fatto Personale”* cita McLuhan:

“L’indignazione morale è una tecnica utilizzata per dotare l’idiota di dignità”. Il consiglio conseguente e ineludibile a tutti gli ‘indignati’ di professione è di *“inc...arsi”.* E basta!

4 - Passepied

Questo periodico non è mai stato tenero col CNF e, in particolare, con l’attuale e con il suo presidente. Ma l’ironica risposta che Andrea Mascherin ha dato al dottor Davigo merita di essere trascritta: *“L’avvocatura istituzionale, seppur tardivamente, avverte l’obbligo di ringraziare la magistratura associata, ora rappresentata dal dott. Davigo. Secondo quest’ultimo infatti il periodo feriale estivo è stato introdotto a favore degli avvocati e non dei magistrati. Va dunque da sé che la mobilitazione della magistratura contro il taglio delle ferie è stata dettata dalla volontà di tutelare la classe forense.*

Dunque, seppur tardivamente, l’avvocatura sente l’obbligo di ringraziare, assicurando al dott. Davigo che qualora vi fosse il tentativo da parte della politica di intervenire sulle ferie dei magistrati, sarà l’avvocatura a mobilitarsi contro tale tentativo”.

Chapeau!

*Claude Debussy
St. Germain-en-Lay
1 ottobre 2016*

Lo studio professionale digitale

L'evoluzione tecnologica ha interessato la nostra professione modificandone radicalmente usi e abitudini. Qualche tempo fa ho avuto il piacere di scambiare due parole di confronto con un collega che, con una certa nostalgia, ricordava come anni addietro dopo il passaggio del postino con la corrispondenza la giornata lavorativa era scandita da ricerche (rigorosamente cartacee), dalla redazione degli atti, dagli appuntamenti e da qualche rara telefonata con i clienti o con i colleghi. Oggi la realtà professionale è profondamente diversa, i clienti e spesso anche alcuni colleghi si aspettano che ad una mail venga data risposta immediata proprio in forza della "aspettativa" dei più di essere sempre in contatto attraverso l'uso delle ultime tecnologie. Ed ecco quindi la necessità per i professionisti non solo di essere sempre reperibili, ma di avere accesso 24 ore su 24 agli strumenti di comunicazione e anche "all'ufficio vero e proprio".

L'informatizzazione dello studio è quindi un tema centrale ed ineludibile nell'organizzazione del lavoro, soprattutto oggi che è assolutamente necessario rispondere, quasi in tempo reale, alle istanze che ci vengono formulate.

Le opportunità fornite da uno studio professionale digitalizzato sono notevoli e si ripercuotono sia in termini di costi e di organizzazione dello studio, sia in termini di qualità del servizio offerto ai clienti.

Molti sono gli strumenti e le possibilità offerte dalla digitalizzazione: vediamo alcuni.

Uno strumento che credo sia ormai in uso per tutti è l'agenda digitale.

Attraverso un semplice aggiornamento del programma, qualunque utente del programma può essere immediatamente messo a conoscenza delle modifiche apportate e ciò anche grazie alla sincronizzazione in tempo reale di tali programmi con smartphone e notebook in nostro possesso.

Essere quindi fuori ufficio e verificare se una certa data possa essere un buon momento per un appuntamento non è più un problema.

Sempre più diffuse sono le mail ad uso interno ovvero le comunicazioni volte a gestire ed organizzare il lavoro senza dover lasciare la propria scrivania; non di rado con questo sistema vengono gestite le corrispondenze in uscita con la redazione delle bozze ad opera dei collaboratori, la supervisione del dominus al testo e l'inoltro

da parte dello stesso o della segreteria. Altri strumenti che non possono mancare grazie soprattutto all'introduzione del PCT sono gli scanner e le stampanti professionali, capaci di scansionare e stampare decine di pagine in pochi minuti, nonché inviare i file sia al server, sia a determinati indirizzi di posta, sia su specifici dispositivi mobili di archiviazione dati.

Parimenti utili, sono i programmi volti alla creazione del c.d. "fascicolo digitale" in sostituzione del caro, vecchio cartaceo.

Tale ultima scelta è certamente la più radicale, ma la smaterializzazione del fascicolo cartaceo costituisce la nuova frontiera della gestione degli studi professionali indipendentemente dalla dimensione degli stessi.

La digitalizzazione, naturalmente, comporta un cambio di mentalità non indifferente.

Salvare tutti gli atti, le mail, i documenti su files e allegare contestualmente gli stessi al fascicolo digitale comporta la necessità per lo studio di mutare il proprio modus operandi e, sotto il profilo tecnico, dotarsi non solo un sistema informatico adeguato, ma anche di un ottimo sistema di salvataggio e backup dei documenti digitali.

Ciò è possibile oggi sia attraverso svariati servizi web, sia attraverso programmi di backup (possibilmente criptati) che permettano di recuperare e allo stesso tempo di mettere al sicuro i dati, nonché di poter procedere celermente al loro recupero ove necessario.

In termini di servizi per l'utenza, la digitalizzazione del fascicolo contribuisce a venire incontro all'odierna esigenza dei clienti di un immediato riscontro da parte del professionista, soprattutto in relazione a quanto contenuto nel fascicolo. Ciò corrisponde ad un servizio che garantisce un quid pluris al cliente, non solo tramite l'invio della documentazione necessaria, ma anche attraverso, ove possibile e previsto, l'accesso diretto del cliente alle comunicazioni e ai documenti del fascicolo messi a disposizione o su portali riservati e dedicati o nelle aree riservate del sito dello studio professionale.

La brevissima carrellata sopra svolta mostra come oggi l'evoluzione della tecnologia permetta anche a noi e ai nostri studi di operare una razionalizzazione dei costi, una riorganizzazione della struttura più efficiente e permette di porre al passo con le esigenze del nostro periodo i servizi che quotidianamente offriamo.

Ernesto Tucci

Striscia la notizia... del Foro

Il CNF manda continuamente messaggi agli Ordini territoriali, esortandoli a sollecitare gli iscritti a sottoscrivere un abbonamento a Il Dubbio. Il nostro Ordine, con apprezzabile buongusto non ottempera.

Alcuni colleghi, all'ultima assemblea dell'Ordine, hanno sostenuto l'opportunità dell'iniziativa editoriale del CNF perché attualmente sarebbe in atto nel paese un'offensiva giustizialista in contrasto con la linea garantista, che l'avvocatura deve invece propugnare con ogni mezzo (e Il Dubbio sarebbe un mezzo efficacissimo). Il Ricciò non capisce. Gli esimi colleghi pensano forse che Il Dubbio, in questo momento di crisi della carta stampata, possa essere letto da altri che da avvocati? E che gli avvocati debbano essere stimolati a sostenere la linea garantista da sempre connaturata alla loro professione di difensori dei diritti dei cittadini? Attendiamo chiarimenti.

Il conduttore televisivo ha l'obbligo di limitare le insidie della diretta. E anche se la sua responsabilità nelle interviste e nei dibattiti è attenuata rispetto alla differita, deve evitare di dare la parola alle persone che, presumibilmente, si lasceranno andare a giudizi offensivi sul bersaglio di turno, e comunque intervenire per disinnescare e non per avallare le accuse. La Cassazione (Sentenza 14 giugno 2016 n. 24.727) annulla la doppia assoluzione di Massimo Giletti per il reato di diffamazione contestato per aver in qualche modo avallato le accuse rivolte ad un Pm dai genitori di una ragazza uccisa dall'ex fidanzato. E se il 'diffamato' non fosse stato un P.M.?

Nei "Principi di deontologia professionale" redatti e distribuiti dal Consiglio dell'Ordine di Bergamo nel 1986 si legge all'articolo 4°: "L'avvocato che ricopre cariche pubbliche non deve nè può procurarsi clientela avvalendosi di tale posizione" (trascrizione pedissequa con le piccole 'falle', che da sempre si attribuiscono al proto). Ma se deve, come potrebbe? E se potrebbe, perché non deve? Sì, sì, lo so che il solito azzecagarbugli risponderebbe che pur dovendo non uccidere, qualcuno lo potrebbe fare e che, al contrario, pur potendo uccidere il qualcuno non lo dovrebbe fare. Ma una norma non deve prendere in considerazione la possibilità di essere trasgredita, se non nel prevedere la sanzione conseguente. La norma impone un comportamento e basta. Sennò è inutile.

«I politici perbene non dovrebbero stare seduti vicino ai corrotti»: lo ha detto 10 luglio 2016 il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo, durante un convegno dei Cattolici democratici in corso a Orvieto. Le castronerie che un uomo intelligente, ma presuntuoso, può esprimere difficilmente usciranno dalla bocca di un modesto ed ignorante sottosviluppato mentale. Speriamo soltanto che fra gli applausi scroscianti ci sia stato qualche spirito leggermente critico.

Un qualcuno che di fronte ad una frase incompatibile con qualsiasi regime democratico, abbia pensato che se un onest'uomo viene eletto in un consesso di malfattori, l'unico modo di contrastarne l'azione delittuosa è star seduto al proprio posto. Certamente in casi particolari può essere necessario buttare all'aria le carte, ma cosa deve fare un politico onesto che siede in Parlamento, dove una percentuale non irrisoria di suoi colleghi sono notoriamente corrotti? E se ci fossero degli assassini (nei Parlamenti ce ne sono sempre stati)?

Il Ricciò



Affinché l'onda del tempo non possa cancellare la storia che si è scritta ed i momenti che si sono vissuti, perché sabbia non era.

Le tutele del nuovo contratto degli studi professionali a favore dei professionisti e dei collaboratori

Il contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni il 17 aprile 2015, ha portato un'importante novità nell'ambito della gestione dei contributi e delle prestazioni del sistema di bilateralità e welfare avviato nei precedenti contratti.

Il datore di lavoro libero professionista, ai sensi dell'art. 13 del CCNL, deve versare per ciascun lavoratore per i servizi della bilateralità una somma di 22 euro per 12 mensilità (di cui 2 euro a carico del lavoratore), che è ripartita per 15 euro alla Cassa di Assistenza Sanitaria – Supplementare (C.A.DIPROF.) per i lavoratori degli studi professionali e per 7 euro all'Ente bilaterale nazionale di settore (E.BI.PRO).

La novità è costituita dal fatto che per la prima

volta i datori di lavoro professionisti divengono beneficiari di prestazioni di assistenza, in quanto una parte delle somme versate (tre euro nell'ambito dei sette versati a E.BI.PRO) viene destinata a finanziare prestazioni di assistenza integrativa in favore dei liberi professionisti datori di lavoro.

Per la gestione di tali somme E.BI.PRO ha costituito, con decorrenza 01 agosto 2015, una gestione separata dalle altre attività istituzionali, che viene svolta sotto la vigilanza e la direzione di Confprofessioni, la quale seleziona le coperture assistenziali e le compagnie assicurative, con decisioni che verranno attuate da E.BI.PRO.

L'attivazione della copertura di assistenza è automatica per tutti i titolari degli studi professionali



che iscrivono i propri lavoratori a CADIPROF e EBIPRO e decorre dal primo giorno del quarto mese successivo all'iscrizione.

In base alla dimensione dello studio, il titolare del Piano può usufruire della "Formula base" o della "Formula Premium".

La copertura BASE comprende: 1) visite specialistiche presso strutture sanitarie convenzionate (per importi superiori ad € 40,00 fino ad un massimale annuo di € 1.000,00 per assicurato); 2) trattamenti fisioterapici riabilitativi (per importo superiore ad € 50,00 fino ad un massimale annuo di € 300,00); 3) check up per prestazioni di prevenzione di diagnostica ematochimica (fino a 40 anni), prevenzione di patologie cardiovascolari (età minima 40 anni), prevenzione di patologie oncologiche maschili e femminili (per età superiore a 55 anni), indagini specifiche (visite ginecologiche e pap test).

La copertura BASE comprende altresì indennizzi per infortuni, inerenti agli eventi garantiti e subiti nello svolgimento vuoi delle attività professionali principali e secondarie, vuoi di ogni altra attività non esclusa che non abbia carattere professionale.

La formula base INFORTUNI riguarda l'insorgenza di invalidità permanenti, verificatesi anche successivamente alla scadenza della polizza purchè entro due anni dall'infortunio, ed ha un massimale assicurato di € 30.000,00, con franchigia del 15% sul grado di invalidità accertata.

Qualora l'invalidità accertata sia superiore al 50% l'indennizzo viene liquidato senza applicazione di franchigia. In caso di invalidità permanente superiore al 66% viene corrisposto l'intero capitale assicurato.

Per MORTE conseguente ad infortunio l'importo assicurato è di € 30.000,00.

Nel caso di datori di lavoro costituiti in forma associata, il numero massimo dei professionisti aventi diritto all'automatica attivazione della copertura base è variabile in rapporto al numero di lavoratori assunti: n. 1 professionista in copertura base fino a 3 dipendenti iscritti, n. 2 professionisti fino a 6 dipendenti, n. 3 professionisti fino a 8, n.4 fino a 10; oltre i 10 dipendenti il numero dei professionisti in copertura base è pari al numero dei lavoratori iscritti a Cadiprof diviso 2,25 arrotondato per difetto (es. studio associato con 20 dipendenti iscritti: $20/2,25=8,88$ numero max professionisti 8).

Le prestazioni di assistenza prevedono, in aggiunta a quelle di cui alla formula "BASE", quelle di cui alle formule **BASE +**, **PREMIUM** e **PREMIUM +**.

Dette formule vengono attivate automaticamente in funzione del numero dei professionisti in copertura e

dei dipendenti iscritti a CADIPROF, secondo la tabella di cui all'art. 4 del Regolamento della gestione autonoma assistenza professionisti, consultabile sul sito www.ebipro.it/gestioneprofessionisti.

La formula PREMIUM prevede, in particolare, accertamenti diagnostici post-prevenzione aggiuntivi rispetto al piano base. Se dalle visite effettuate in sede di prevenzione emerge la necessità di un approfondimento diagnostico per una sospetta patologia oncologica o per una sospetta cardiopatia, il piano sanitario garantisce la possibilità di ulteriori accertamenti presso strutture sanitarie convenzionate con Unisalute, fino ad un massimale annuo di €500,00.

La formula PREMIUM garantisce altresì importi di massimale superiori (fino a € 50.000,00) per copertura infortuni o morte da infortunio.

La formula Premium è attivabile, per chi non ne usufruisce automaticamente, con il versamento di un limitato contributo integrativo.

Da sottolineare è la possibilità per il datore di lavoro di richiedere l'attivazione delle prestazioni anche per soggetti (altri professionisti o collaboratori) che non sono automaticamente in copertura e/o la variazione della copertura attribuita.

Le modalità e le condizioni di tali prestazioni su richiesta sono disciplinate dall'art. 10 del Regolamento sopra menzionato. Per l'attivazione delle prestazioni BASE su richiesta per nuovi soggetti il datore di lavoro deve corrispondere un contributo mensile aggiuntivo di 4 (quattro) euro per ciascun nuovo soggetto, ovvero di 6 (sei) euro per prestazioni PREMIUM.

I contributi sono dovuti per 12 mensilità e devono essere versati annualmente in unica soluzione entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine trimestrale per l'effettuazione della richiesta, con le modalità previste da EBIPRO per tale versamento, ovvero utilizzando il modello F24 sez. INPS causale contributiva codice ASSP, con le modalità indicate nell'allegato A del Regolamento CADIPROF.

Per usufruire le prestazioni previste l'iscritto può collegarsi al sito www.unisalute.it e registrarsi nell'area riservata per accedere ai servizi online attivi h.24 tutti i giorni dell'anno, ovvero contattare il numero verde Uni Salute 800009643 dal lunedì al venerdì.

Le nuove tutele previste dal nuovo CCNL degli studi professionali stanno registrando, in questi primi mesi di applicazione, larga adesione da parte del mondo professionale.

Ennio Bucci
(Segretario Giunta Confprofessioni)

L'urgenza è uguale per tutti

L'interlocutrice mi guarda, sorridendo con compassione: "Avvocato, siamo a Maggio e stiamo fissando quelle di Gennaio. Ci vorrà qualche mese e, in ogni caso, quando l'udienza viene fissata venite avvertiti con una PEC". Sgrano gli occhi, la Sig.ra mi guarda con fare sanzionatorio. Decido di soprassedere e di provare a sentirmi sulla stessa barca dei miei colleghi, quella senza speranza. Rifletto sulla situazione: la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. non lasciava spazio a dubbi, il pignoramento presso terzi era risultato positivo, anche se soddisfaceva solo parzialmente il credito vantato. Questo era stato sufficiente per poter dare una bella notizia al mio assistito, un giovane professionista che, come molti, in quel periodo aveva qualche problema di liquidità. Il credito era discretamente importante e recuperarlo (oltre ad essere urgentemente giusto), significava restituire serenità notturna al creditore e alla sua famiglia. Trascorsa inutilmente la data d'udienza fissata nell'atto di pignoramento, non avendo ricevuto alcun cenno dalla cancelleria di riferimento, avevo deciso di presentarmi per chiedere chiarimenti e, eventualmente, sollecitarne la fissazione. Nulla da fare, giro i tacchi e penso alle lotterie di quando ero piccolo: ritenta, sarai più fortunato. Passano circa due mesi e decido di tornare all'attacco preparandomi con il profumo delle grandi occasioni. La dolce interlocutrice mi ribadisce che le udienze non

sono ancora state fissate ma che, se ho "tutta questa urgenza" potrei presentare un'istanza con la quale, dettagliatamente illustro le ragioni della medesima. Penso che un pignoramento debba essere urgente per natura ma, forse, sono solo il solito idealista... Decido di spiegare che le ragioni della mia urgenza dipendono dal fatto che pochi giorni prima un terzo creditore era intervenuto nella procedura. L'interlocutrice mi spiega, non senza stizza, che l'urgenza dovrei illustrarla proprio in questi termini. Le spiego che non è il caso di rendere nota la vicenda a chiunque chieda la visibilità del fascicolo elettronico dal momento che la somma pignorata soddisfa a malapena il 25% del credito del mio assistito. Annuisce, non ci aveva pensato. Mi devo arrendere nuovamente: ritenta, sarai più fortunato. Tornando verso lo studio decido di presentare comunque un'istanza, spiegando che il pignoramento risale a mesi prima e che data la natura e l'importo del credito sarebbe opportuno "anticipare" l'udienza per la verifica della dichiarazione del terzo e relativa assegnazione somme. Non vorrei far correre troppi rischi al mio assistito, il quale è piuttosto abbattuto: sperava di recuperare il proprio credito molto più velocemente, sperava che "la Giustizia" tutelasse maggiormente le esigenze di chi ha ragione, sperava nel riconoscimento di una certa "urgenza". Rimango in attesa, trascorrono altre 3 settimane e fi-



nalmente ricevo il provvedimento di fissazione dell'udienza. A pensarci bene non avrei dovuto attendere tanto per presentare l'istanza...probabilmente avrei già terminato l'intera procedura, forse il mio cliente avrebbe già ricevuto quanto a lui spettante, forse avrei già emesso la relativa fattura. Torno in me, mi accingo a concludere la lettura del provvedimento ed eccola, la notizia che non ti aspetti: l'udienza è fissata, d'urgenza, due mesi e mezzo più tardi. Non ci credo, non voglio crederci...ma così è. Penso subito al mio assistito. Come posso dirgli che pur avendo ragione la macchina giudiziaria non ritiene urgente il suo credito? Cosa posso dirgli se mi espone i suoi dubbi sulla possibilità che si facciano avanti nuovi creditori? Mi rassegnò e glielo comunico subito. Non fa salti di gioia ma cerca di sollevarmi. È una persona intelligente, legge i giornali e sa come, in Italia, certe cose non funzionino. Decidiamo di avere pazienza, entrambi, gli confermo che gli chiederò il pagamento della parcella a pratica conclusa, non voglio indebolire ulteriormente una situazione già fragile.

Trascorre un altro mese, poi altri 15 giorni. Le mattine vado in studio in attesa spasmodica del giorno di quell'udienza. Rispetto a molto altro lavoro routinario quella pratica ha a che fare con un'esigenza esistenziale che ben conosco: la realizzazione del proprio essere attraverso il proprio lavoro, svolto con passione e fiducia nel prossimo e nel futuro.

Manca ormai una settimana, sono in studio da circa due ore e sono immerso in una fitta ricerca giurisprudenziale. Suona il telefono: la segretaria mi annuncia il

Sig. Tal Deitali, legale rappresentante della società debitrice del mio assistito. Ho un brutto presentimento. "Avvocato, devo darle una brutta notizia: questa mattina ho chiesto il fallimento della mia società". Guardo fuori dalla finestra, sento ogni singola goccia di pioggia che cade a terra. Respiro profondamente, a denti stretti ringrazio per l'informazione e auguro buone cose.

Mi allungo sulla poltrona, penso al mio assistito che non vedrà soddisfatto il proprio credito, penso alla mia parcella che non verrà mai saldata, penso a questi mesi di speranza inutilmente alimentata. Penso alla lentezza della Giustizia contro cui nulla è possibile fare, penso alla relatività del concetto d'urgenza, penso al fatto che la dolce interlocutrice a fine mese riceverà regolarmente il proprio stipendio, magari anche la quattordicesima. Penso che dovrei scrivere un articolo su quanto accaduto, penso che i tempi siano maturi per la rivoluzione, penso che potrei studiare una causa di risarcimento danni, magari scrivere al capo dello stato. Sì, il momento è maturo, non si può più attendere. Questa volta reagirò e magari otterrò appoggio dai miei colleghi: uniti ce la faremo. Ne va della nostra dignità e del nostro decoro, il vaso è colmo. D'improvviso suona il telefono, è di nuovo la segretaria: "Avvocato, si ricordi che oggi deve consegnare quelle copie di cortesia che mi ha chiesto di prepararle". Riemergo dai miei sogni e ringrazio. Infilo il cappotto, infilo le copie di cortesia nella valigetta ed esco diretto verso il Tribunale. La rivoluzione può attendere, le cose urgenti sono altre, certo non le mie, e comunque oggi non ho tempo: devo essere cortese.



ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ: RISARCIMENTO DANNI DA MORTE DURANTE PARTITA DI CALCIO A SETTE – CONCORSO DI RESPONSABILITÀ

Secondo il Decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, gli accertamenti richiesti per la pratica dello sport del calcio sono: visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria.

L'attività sportiva svolta durante una partita di calcio veniva, in data successiva a quella del sinistro per cui è causa, espressamente qualificata come agonistica (...).

L'art. 1 del DM 18 febbraio 1982 sopra citato dispone che "ai fini della tutela della salute, coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi previamente e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono" e l'art. 5 che il relativo certificato di idoneità "deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza". (...)

Dai documenti di causa emerge altresì che il Presidente dell'Associazione Sportiva convenuta, signor ..., sottoscriveva in data ... un documento in cui dichiarava di impegnarsi a sottoporre i tesserati "della propria società sportiva agli accertamenti medico sanitari, prima della partecipazione a iniziative sportive promosse dal Comitato Provinciale ...". Da quanto sopra esposto si ritiene equo determinare un concorso di responsabilità del calciatore signor ... per non essersi sottoposto alla visita medica prevista dall'art. 1 del D.M. 18 febbraio 1982 e del Presidente [dell'Associazione Sportiva] signor ... per non aver ottemperato a quanto disposto dall'art. 5 del medesimo decreto, disattendendo conseguentemente anche l'impegno sopra citato, quantificato nella misura del 50%.

TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 107/2015, 9 GENNAIO 2015, DOTT.SSA CRISTINA MONDINI (massimata da Giada Gasparini).

DUPLICAZIONE DI VOCI DI RISARCIMENTO IN MATERIA LOCATIZIA: RISARCIMENTO DANNI DA ABUSIVA OCCUPAZIONE

Con riguardo al danno da abusiva occupazione, per quanto esso sia calcolabile matematicamente sulla base del valore locatizio annuale dell'immobile moltiplicato per il periodo di durata della sottratta disponibilità del bene, tuttavia non potrà in ogni caso essere corrisposto, dandosi luogo, diversamente, ad un'ingiustificata duplicazione di voci, posto che dell'immobile in questione non è possibile al contempo disporre e per concederlo in godimento a terzi e per gestire in proprio un'attività commerciale, con la conseguenza che, qualora venga risarcita una delle due voci di danno, non potrà darsi ingresso al risarcimento dell'altra; se così invece si procedesse, sarebbe riconosciuta al bene una redditività in misura superiore rispetto a quella in concreto usufruibile con il suo utilizzo con inevitabile effetto di arricchimento della posizione economica del risarcito rispetto a quella dallo stesso godibile se l'attività commerciale non si fosse interrotta.

Al proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire

che il risarcimento del danno è obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato se l'evento lesivo non si sarebbe verificato (per una puntale enunciazione del principio, sia pure in fattispecie diversa di inadempimento contrattuale, si veda Cass. Civ. 17/05/2012 n. 7759)

Ciò comporta che, dovendosi credere che nella fattispecie vi sarebbe stata verosimilmente la prosecuzione dell'attività commerciale da parte di (...) durante il periodo di estromissione coatta della stessa dall'immobile locato, come di fatto avvenuto in seguito al reingresso, quest'ultima non ha diritto ad alcun ristoro che si fondi su una diversa, ma indimostrata e comunque inallegata, situazione pregiudizievole sofferta per non aver avuto in disponibilità gli immobili per il suddetto lasso di tempo.

TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA (causa civile n. 6309/2011), 29 APRILE 2015, DOTT.SSA ANGELA LOCATELLI (massimata da Martina Callioni).

ALTRE IPOTESI DI RESPONSABILITÀ: RISARCIMENTO DEL DANNO DA LESIONI PERSONALI E DA PERDITA PARENTALE CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE – CONCORSO DI RESPONSABILITÀ – ART. 141 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

La presenza di un veicolo fermo in autostrada, comportante parziale o totale ingombro della carreggiata, non può essere considerato un fatto eccezionale ed imprevedibile e pertanto, pur consentendo la guida in autostrada un'andatura veloce, "non viene meno l'obbligo di prestare attenzione allo spazio che si va impegnando, in modo da essere in grado di poter avvistare il veicolo in casi, del tutto prevedibili, d'ingombro o di ostacoli per precedenti incidenti o per la presenza di veicoli in avaria" (Cass. Pen. N. 43727/2013). Da quanto sopra esposto si ritiene equo, ai fini della responsabilità civile, determinare una responsabilità rispettivamente del 60% in capo al convenuto e del 40% in capo all'attore per aver concorso alla verifica del sinistro per cui è causa. Per quanto concerne il risarcimento del danno da perdita parentale, non può trovare applicazione il disposto dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, secondo cui competente al risarcimento del danno sarebbe l'assicurazione del proprietario del veicolo (ndr. nella fattispecie il padre dell'attore), laddove l'attore non rivesta la qualifica di terzo trasportato, essendo pacifico che era uno dei due conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Solo il terzo trasportato, pertanto, ha diritto a promuovere nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava a bordo l'azione ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Non assume rilevanza la circostanza che la madre ed il fratello dell'odierno attore fossero trasportati sul veicolo da quest'ultimo condotto, perché l'attore stesso ha richiesto il risarcimento del danno da "perdita parentale" da lui subito e quindi iure proprio.

TRIBUNALE DI BERGAMO – SENTENZA N. 2882/2014, 4 DICEMBRE 2014, DOTT.SSA CRISTINA MONDINI (massimata da Margherita Tucci).

ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE. INSUSSISTENZA.

La definizione della professione di psicologo, contenuta nell'art. 1 L. 18.02.1989 n. 56, permette di considerare che gli atti tipici della considerata professione sono: 1) quelli di tipo diagnostico, per tali intendendosi non solo gli atti volti all'individuazione di una patologia, ma più in generale come il riconoscimento dei segni, assunti come indizi, per la valutazione di facoltà specifiche della persona o del quadro globale di personalità, il cui principale metodo di indagine è il test; è pacifico ad esempio che un'attività, doverosamente articolata, di valutazione del potenziale per il conferimento di determinati incarichi rientra nel concetto di diagnosi psicologica; 2) quelli di tipo terapeutico, tra cui si possono indicare sedute di psicoterapia, ipnosi, training autogeno, visualizzazioni e molte altre tecniche che dipendono da sensibilità, attitudine e preparazione dell'operatore. Nel caso concreto le denunce presentate dalla madre della bambina indicano che: a) l'imputato ha incontrato una sola volta la bambina, a casa della madre ed ha fatto giocare madre e figlia al gioco dell'oca verificando gli atteggiamenti delle due; b) l'imputato ha chiesto alla madre di sottoporli alcuni disegni della bambina al fine di interpretarli. In ordine alle predette risultanze non è da ritenersi sussistente nemmeno il sospetto dell'esercizio di un'attività riservata, poiché inesistenti, nel caso di specie, incontri con cadenza settimanali e somministrazioni di tests. L'imputato va, quindi, assolto perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. ANTONELLA BERTOJA. SENTENZA DEL 11 NOVEMBRE 2015.

CONTRAFFAZIONE PATENTE DI GUIDA STRANIERA. CARENZA DI RICHIESTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. MANCANZA DI CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE PENALE. NON DOVERSI PROCEDERE.

Va disposto il non doversi procedere, in omaggio al principio del favor rei, nei confronti dell'imputato quando vi sia incertezza sul luogo di consumazione del delitto di contraffazione di una patente di guida straniera. In tal caso, infatti, manca la condizione di procedibilità dell'azione penale, poiché carente la richiesta del Ministero della Giustizia prevista dall'art. 10 c.p.. Nel caso di specie, infatti, sulla patente di guida era riprodotta la fotografia dell'imputato e, di conseguenza, lo stesso ha partecipato alla falsificazione ovvero ha falsificato il documento ma trattandosi di una patente di guida straniera (greca) nel possesso di un soggetto di nazionalità albanese proveniente dall'estero e mai controllato in Italia è ragionevole ipotizzare che l'acquisto sia avvenuto all'estero.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. DONATELLA NAVA. SENTENZA DEL 12 NOVEMBRE 2015.

SUPER PARTES PENALE

a cura di Paolo Corallo

PROCURATO ALLARME. SUSSISTENZA.

Costituisce procurato allarme la condotta di chi: 1) scompare lasciando l'autovettura che ha in uso, di proprietà della sua ex compagna, sull'autostrada in una piazzuola, vicino al letto di un fiume, con sul sedile della stessa auto una bottiglia di whisky vuota e delle scatole di antidepressivi; 2) lascia sul comodino della camera da letto una sua foto insieme ad altre foto di suoi parenti defunti e ad una fotografia di Padre Pio; 3) invia alla ex convivente una missiva manoscritta di commiato; 4) ricompare dopo cinque giorni e contatta la ex convivente. Tale comportamento provoca l'inizio dell'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, l'avvio delle investigazioni della squadra mobile nel corso delle quali vengono anche sentiti parenti dell'imputato ed attivate attività d'intercettazione. Quanto sopra rende l'accaduto anche di particolare gravità.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. GAETANO BUONFRATE. SENTENZA DEL 18 NOVEMBRE 2015.

VIOLAZIONE DEI SIGILLI. SEQUESTRO AMMINISTRATIVO DI VEICOLO PER CIRCOLAZIONE IN ASSENZA DI COPERTURA ASSICURATIVA. REPERIMENTO DEL PROPRIETARIO ALLA GUIDA DELL'AUTOVETTURA. INSUSSISTENZA.

L'art. 213 del codice della strada disciplina il sequestro amministrativo senza prevedere l'apposizione di sigilli sul veicolo, apposizione invece prevista dall'art. 214 del codice della strada in tema non di sequestro, bensì di fermo amministrativo. In presenza, quindi, di sequestro amministrativo il legislatore non ha utilizzato il termine sigillo rappresentando tutt'al più l'indicazione apposta sul veicolo di una mera segnalazione di veicolo in stato di sequestro. In tal senso si è espressa anche la suprema corte che ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 349 c.p. nell'ipotesi di sequestro amministrativo del veicolo disciplinato dall'art. 213 del codice della strada, la cui formulazione risulta diversa da quella dell'art. 214 del codice della strada, non essendo in esso menzionata l'apposizione di un sigillo sul veicolo sottoposto a sequestro, ma esclusivamente l'applicazione di una segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione del codice della strada (vedi cass. pen., sez. III, sentenza n. 20869 del 11.01.2012). Va, inoltre, ricordato che l'art. 393 reg. att. del codice della strada rimanda all'art. 213/c.1 del codice della strada, che al comma 5 prevede, qualora sia necessario apporre sigilli alle cose sequestrate (qualificando dunque tale apposizione come del tutto eventuale), che di tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, debba essere fatta menzione nel verbale. Quanto sopra manca nel caso di specie. L'imputato va, quindi, assolto perché il fatto non sussiste.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. MARIA LUISA MAZZOLA. SENTENZA DEL 19 NOVEMBRE 2015.

Vuoi organizzare il tuo studio?

Vuoi gestire il Processo Civile Telematico integrato con il gestionale?

Vuoi lavorare in mobilità come se fossi in studio?



EASYLEX

EASYLEX ti affianca e guida la tua attività potenziando la produttività dello studio, grazie alla esclusiva possibilità di definire "Attività" e "Pratiche Standard" e ai tanti altri accorgimenti disponibili che anticipano e predispongono il tuo lavoro.

Oltre 1500 studi legali già utilizzano EASYLEX

Vantaggi per il tuo studio legale:

- Pianificazione delle attività e controllo scadenze e termini
- Gestione integrata Antiriciclaggio
- Controllo della redditività delle pratiche e incasso delle fatture proforma
- Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione integrata al gestionale
- Archiviazione elettronica delle pratiche e di tutti i testi e documenti utilizzati per il loro espletamento
- Gestione del portale dello studio per consentire ai professionisti l'accesso via web e in mobilità a tutte le informazioni archiviate in EASYLEX



KALYOS

SOLUZIONI INFORMATICHE INTEGRATE



Scansiona il QR Code per avere maggiori informazioni

Kalyos S.r.l.

Bergamo - Via A. Noli, 12/E
Concorezzo (MB) - Via dei Mestieri, 15
Desenzano d/G (BS) - Viale Marconi, 92

www.kalyos.it
info@kalyos.it
Numero Verde Gratuito
800 174 559